

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3944 del 27/08/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-40 del 05/01/2017 intestata a VALERI S.R.L per lo stabilimento di produzione di terminali per camini in rame e acciaio sito in Comune di Cesena, Via Monticino n. 50
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4060 del 27/08/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno ventisette AGOSTO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forli, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-40 del 05/01/2017 intestata a VALERI S.R.L per lo stabilimento di produzione di terminali per camini in rame e acciaio sito in Comune di Cesena, Via Monticino n. 50

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-40 del 05/01/2017, ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. VALERI S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Monticino n.50. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di terminali per camini in rame e acciaio sito nel Comune di Cesena, Via Monticino n. 50”*, rilasciata dal SUAP dell’Unione dei Comuni Valle del Savio in data 03/04/2017;

Tenuto conto che l’Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all’Allegato A, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- all’Allegato B e Relativa Planimetria, l’autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell’Unione Comuni Valle del Savio in data 18/04/2019, acquisita al Prot. Unione 18485 e da Arpa al PG/2019/ 66373 in data 29/04/2019 da VALERI S.R.L. nella persona di Casali Luca, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell’ art. 38 del D.P.R. 445/00 per la modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale vigente, con riferimento a:

- l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Unione 23010 del 22/05/2019, acquisita da Arpa al PG/2019/81081 in data 22/05/2019, formulata dal SUAP dell’Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90, con contestuale richiesta di integrazioni;

Visto che, in data 29/05/2019, la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa, acquisita al Prot. Unione 24871 e da Arpa al PG/2019/87867 in data 04/06/2019;

Considerato che in merito all’impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 97734 del 20/08/2019, acquisita da Arpa al PG/2019/129229, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue: *“Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (...) in cui è stata allegata una Dichiarazione, datata 5 febbraio 2019 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Andrea Antimi (...) con attestato il rispetto dei valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Dichiarazione in merito all’impatto acustico causato dall’attività in oggetto e si esprime PARERE favorevole al rilascio dell’Autorizzazione in oggetto.”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d’ Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06:Rapporto istruttorio acquisito in data 02/08/2019 con il quale il Responsabile dell'endoprocedimento propone la sostituzione integrale del vigente Allegato A;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-40 del 05/01/2017 ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. VALERI S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Monticino n.50. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di terminali per camini in rame e acciaio sito nel Comune di Cesena, Via Monticino n. 50"* rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 03/04/2017, come segue:

- sostituzione dell'ALLEGATO A della Determinazione predetta con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni ed Elmo Ricci e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n.241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-40 del 05/01/2017** ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. VALERI S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Monticino n.50. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di terminali per camini in rame e acciaio sito nel Comune di Cesena, Via Monticino n. 50"* rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 03/04/2017, **come segue:**
 - **sostituzione dell'ALLEGATO A della Determinazione predetta con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-40 del 05/01/2017.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n.241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-40 del 05/01/2017 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Carla Nizzoli

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-40 del 05/01/2017, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con l'Autorizzazione Unica n. 9/2017 del 03/04/2017, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 160/2000.

Con l'istanza di modifica sostanziale di AUA in oggetto viene richiesto inerente quanto di seguito riportata:

- l'emissione E1, di fatto, sarà da considerarsi come nuova in quanto sarà scollegata dai macchinari precedentemente autorizzati e collegata ad un nuovo macchinario di ossitaglio e/o plasma e/o testa a forare, anche di acciaio inox, nonché sarà spostata in altra zona dello stabilimento e dotata di nuovo aspiratore e di nuovo camino, con aumento del valore di portata dagli attuali 2.400 Nmc/h a 2.600 Nmc/h;
- relativamente alla emissione E3 verrà effettuato uno spostamento all'interno del reparto della macchina M8 "Puntatrice" ad essa collegata;
- gli effluenti di cui agli impianti termici civili (che subiranno una ridenominazione) di cui alle emissioni N. 10 e N. 11 saranno convogliati rispettivamente alle emissioni E8 ed E9.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento dall'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2019/92970 del 12/06/2019 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera delle modifiche richieste dalla Ditta.

Con nota PG/2019/92963 del 12/06/19 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena una valutazione per quanto di competenza, da trasmettere entro il 12/07/19, circa le modifiche comunicate dalla Ditta, in particolare per quanto concerne l'emissione di sostanze pericolose (Cromo e Nichel) legate all'attività di ossitaglio/taglio al plasma, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

Con nota PG/2019/116471 del 24/07/19 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae, ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera, come di seguito riportato:

EMISSIONE E1 OSSITAGLIO E/O ARCO AL PLASMA E/O TESTA A FORARE - Macchinario M9 per il taglio metalli, Questa emissione è da considerarsi al Punto 4.13.16 "Ossitaglio, taglio con raggio di plasma, taglio con raggio laser" dei Criteri CRIAER e al Capoverso 5 dell'Allegato 4.31 "Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli non superiore a 3000 kg/g" della DGR. 2236/09. Per cui si propone che la ditta rispetti i limiti come indicato nella tabella sottostante, con analisi di messa in esercizio e obbligo di autocontrollo annuale:

SOSTANZE INQUINANTI	VALORI LIMITE
<i>Materiale particellare</i>	<i>10 mg/Nmc</i>
<i>Ossidi di azoto (espressi come NO₂)</i>	<i>20 mg/Nmc</i>
<i>Monossido di carbonio(CO)</i>	<i>5 mg/Nmc</i>

EMISSIONE E3 PUNTATRICE A RULLO E SALDATURA AUTOMATICA TIG - Trattasi di saldatura metalli con una Puntatrice a rullo (macchinario M8) e con una saldatrice automatica TIG (macchinario M7). Questa emissione è da considerarsi al Punto 4.13.20 "Saldatura" dei Criteri CRIAER e all'Allegato 4.29 "Saldatura di oggetti e superfici metalliche" della DGR 2236/09. Poste le modifiche marginali a questa emissione si propone che la ditta continui a rispettare le prescrizioni imposte con la vigente autorizzazione, assicurando quindi il rispetto dei limiti della tabella sottostante, con obbligo di autocontrollo annuale:

SOSTANZE INQUINANTI	VALORI LIMITE
<i>Materiale particellare</i>	<i>10 mg/Nmc</i>
<i>Ossidi di azoto (espressi come NO₂)</i>	<i>5 mg/Nmc</i>
<i>Monossido di carbonio(CO)</i>	<i>10 mg/Nmc</i>
<i>Cromo (VI) e suoi composti, espressi come Cr + Nichel e suoi composti espressi come Ni</i>	<i>1 mg/Nmc</i>

CONCLUSIONI: Alla luce di quanto sopra riportato, si esprime per quanto di competenza, una valutazione tecnica favorevole all'istanza dell'azienda con le prescrizioni sopra indicate.

L'Azienda USL Romagna – Sede di Cesena– Dipartimento di Sanità Pubblica, con nota del 29/07/19 prot. 2019/0196344/P acquisita al prot. Arpae PG/2019/118952, ha fatto pervenire le proprie valutazioni, nelle quali si riferisce che *"... In considerazione della ubicazione dello stabilimento, e delle modalità di captazione e trattamento degli effluenti, si esprime parere favorevole alle emissioni in atmosfera per quanto riguarda gli aspetti di competenza con i limiti e le prescrizioni proposti da Arpae – Servizio Territoriale"*.

Il Comune di Cesena, coinvolto all'interno del procedimento della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente alla modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il Responsabile dell'endo-procedimento ha altresì ritenuto di procedere con l'aggiornamento della autorizzazione alle emissioni in atmosfera, tenuto conto delle valutazioni positive sopraccitate espresse dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena e dal Servizio Territoriale – Distretto di Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae.

Per le altre emissioni presenti nello stabilimento, non oggetto della presente modifica, si rimanda alle condizioni e le prescrizioni di cui al precedente Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae e del parere di Azienda USL della Romagna – Sede di Cesena Dipartimento di Sanità Pubblica, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con l'Autorizzazione Unica n. 9/2017 del 03/04/2017, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 160/2000, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 18/04/2019 prot. n. 18485, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. E4	M11 – GENERATORE ARIA CALDA (61 kW, a metano)
EMISSIONE N. E5	M12 – GENERATORE ARIA CALDA (60,4 kW, a metano)

EMISSIONE N. E6	M13 - GENERATORE ARIA CALDA (30 kW, a metano)
EMISSIONE N. E7	M10 – CALDAIA RISCALDAMENTO (27 kW, a metano)
EMISSIONE N. E8	M14 - M15 - GENERATORI ARIA CALDA (30 kW ciascuno, a metano)
EMISSIONE N. E9	M16 - M17 — GENERATORI ARIA CALDA (30 kW ciascuno, a metano)

relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione di comignoli, terminali per camini e canne fumarie sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E1 – OSSITAGLIO E/O PLASMA E/O TESTA A FORARE (M9)

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	2.600	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. E2 – PUNTATRICI ELETTRICHE (M1, M2, M3, M4, M5, M6)

Portata massima	2.400	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc
Nichel e suoi composti espressi come Ni + Cromo (VI) e suoi composti, espressi come Cr	1	mg/Nmc

EMISSIONE N. E3 – SALDATRICE AUTOMATICA TIG (M7) E PUNTATRICE A RULLO (M8)

Portata massima	1.100	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc
Nichel e suoi composti espressi come Ni + Cromo (VI) e suoi composti, espressi come Cr	1	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa *“Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il*

loro accesso – *Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.

3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione modificata N. E1** entro tre anni dalla data di rilascio del presente aggiornamento; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it) e al Comune di Cesena la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione modificata N. E1**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione modificata N. E1** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni N. E1, E2 ed E3** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
8. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.